

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37442-imposta-di-bollo-e-patologie-del-vincolo-coniugale-giurisprudenza-costituzionale-sentenze-del-s-c-e-interventi-dell-amministrazione-finanziaria>

Autore: Panozzo Rober

**Imposta di bollo e patologie del vincolo coniugale:  
giurisprudenza costituzionale, sentenze del S.C. e  
interventi dell'Amministrazione finanziaria**

# **Imposta di bollo e patologie del vincolo coniugale: giurisprudenza costituzionale, sentenze del S.C. e interventi dell'Amministrazione finanziaria**

## **1.NORMATIVA**

Legge 6 marzo 1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

### **Art. 19.**

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa <sup>(1)</sup>

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, in relazione agli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, della Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione

## **2.GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

### **A)Corte cost. 15 aprile 1992, n. 176**

Massima: “Stante il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio, la estensione alla procedura di separazione personale (nei limiti di cui all'art. 23, l. n. 74 del 1987) delle regole procedurali, e non anche delle esenzioni fiscali, previste per il procedimento di divorzio, e' da ascrivere a mera dimenticanza del legislatore. Non puo' infatti il profilo tributario ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancor piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, nel quale peraltro, con specifico riferimento alla esenzione della iscrizione ipotecaria, si rinvergono le stesse ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli riconosciute a tali soggetti nel divorzio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, Cost., anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 Cost., l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione”

Dispositivo: è costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della l. 74/1987, in relazione agli artt. 4 d.P.R. 635/1972 e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le

iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione [per contrasto con i parametri della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione]

Motivazioni: “Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei coniugi e di divorzio - oltretutto di tangibile evidenza - risultano invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989. Il quale - nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - si è premurato (con l'art. 23 della legge n. 74 cit.) di estendere (entro il limite di compatibilità e fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile) l'applicazione delle regole procedurali poste ( sub art. 4) per il giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale. E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato anche la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è probabilmente da ascrivere - come osservato dai primi commentatori - ad una mera dimenticanza. Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli, che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli omologhi provvedimenti in sede di separazione personale”

#### **B) Corte cost. 10 maggio 1999, n. 154**

Massima: “E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 e' già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale, formulate dai giudici a quibus, in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancora più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non più ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole. - S. n. 176/1992”

Dispositivo: è costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della l. 74/1987, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi [per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione]

Motivazioni: “Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha già scrutinato la disposizione impugnata sotto il profilo della mancata estensione della esenzione (non già a tutti gli atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi, ma) al solo provvedimento di iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione. Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di accoglimento - dichiarativo dell'incostituzionalità dell'impugnato art. 19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione - impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione. Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a concludere che "il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione": sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare una se non più ampia, almeno pari tutela - presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.”

### **C)Corte cost. 11 giugno 2003, n. 202**

Massima: “Illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli. E', infatti, irragionevole e non conforme all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza la mancata estensione ai provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 148 del codice civile, in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario, dell'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ed estesa anche ai provvedimenti relativi alla prole: la mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può in alcun modo giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, senza risolversi in un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, in contrasto anche con l'art. 30 della Costituzione. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non estendeva l'esenzione ivi prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, citata la sentenza n. 154/1999. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non comprendeva nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle

obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione, richiamata la sentenza n. 176/1992. - In tema di estensione di agevolazioni e benefici tributari, generalmente affidata alle scelte discrezionali del legislatore, ma consentita quando lo esiga la ratio dei benefici stessi, menzionate le sentenze n. 431/1997 e n. 86/1985; nonché le ordinanze n. 27/2001 e n. 10/1999”

Dispositivo: è costituzionalmente illegittimo l'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli [per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza]

Motivazioni: “L'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ricomprende anche i provvedimenti relativi alla prole, come è dimostrato dal richiamo, nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, e da ciò deriva che è irragionevole la mancata estensione di tale esenzione anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 cod. civ., in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario. La mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale. Si deve, poi, rilevare che, in caso di divorzio e di separazione, l'esenzione è prevista anche con riferimento ai provvedimenti di revisione degli assegni e, cioè, in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di coniugio non viene in considerazione. L'esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta, con la conseguenza che la sua omessa previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere irragionevole, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, si risolve in un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, come esattamente rilevato dal giudice rimettente, in contrasto con l'art. 30 della Costituzione. Né in senso contrario può invocarsi la giurisprudenza secondo cui le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l'ambito di applicazione, dal momento che la stessa giurisprudenza riconosce che tale estensione è consentita quando lo esiga - come nel caso di specie - la ratio dei benefici stessi (v. sentenza n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 27 del 2001 e n. 10 del 1999)”

### **3.SENTENZE DEL S.C.**

**Cass. 12 maggio 2000, n. 6065**: L'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", contemplata dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999) per tutti i provvedimenti giudiziari resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi, si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di "imposta" o "tassa" in senso proprio del tributo concretamente in discussione, posto che il riferimento, presente nella norma, ad ogni altra "tassa", identifica di tutta evidenza un uso

atecnico del termine il quale pertanto ricomprende nel suo ambito anche tipi di imposta ulteriori rispetto a quelle di registro e di bollo, e pertanto anche l'INVIM.

**Cass. 30 maggio 2005, n. 11458:** Nell'ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 154/199 e 176/1992, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.

**Cass. 22 marzo 2013, n. 7294:** "...La legislazione vigente prevede che, al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, per alcuni processi aventi particolare natura sia prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa relativamente ai documenti da produrre o da adottare nei processi in questione. E' quanto previsto, ad esempio, dall'art 19 della legge n. 74 del 1987 per i casi di scioglimento del matrimonio nonché in altri casi, come nel caso dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533 per le controversie individuali di lavoro. Trattasi di normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in ragione della particolare natura di alcune controversie che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti e che, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva. In particolare, il beneficio in questione, di natura esclusivamente tributaria, non può essere esteso fino a ritenere che lo stesso comporti la sottrazione ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria processuale che comporti lo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte... Ne consegue che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro etc., prevista da alcune norme specifiche per alcuni processi e, in particolare, per quel che interessa la presente fattispecie, dall'art 19 della legge n. 74 del 1987, riguarda esclusivamente gli aspetti tributari colà disciplinati, mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dall'art 8 del dpr 115 del 2002 che prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio..."

**Cass. 17 gennaio 2014, n. 860:** "...L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuano il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli... La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi... Depone in tal senso sia il tenore letterale della norma, che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale, non può che riguardare le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell'altro; sia la logica dell'agevolazione, che mira a promuovere una soluzione idonea a garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi, di talchè l'inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente ad intenti elusivi (senza dire che, in caso d'inadempimento del terzo, sarebbe dovuto, solo, un indennizzo, con conseguente frustrazione del fine anzidetto); sia il principio di stretta interpretazione che ispira

l'esegesi delle disposizioni tributarie agevolative ... L'impugnata sentenza, che ha esteso il dettato dell'art. 19 della L. 74/1987 ad un atto stipulato tra la moglie ed un terzo (irrilevante essendo, sotto il profilo qui in esame, che si trattava di una società semplice rappresentata dal marito), va, in conclusione, cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo...

### **3.INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

#### **Min. Finanze aprile 1987: Bollo. Registro. Trattamento tributario degli atti e documenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.**

A)QUESITO: "Codesto Dicastero ha chiesto di conoscere se debbano essere riscossi i diritti di cancelleria previsti dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, nonché le spese relative alla riproduzione fotostatica degli atti, al momento della proposizione del ricorso di cui agli artt. 4 e ss. e 13 del Testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898 recante: "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". In particolare codesto Ministero, richiamando l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'Imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"), fa presente che i diritti di cancelleria dovrebbero essere inquadrati nel trattamento di esenzione in quanto ricompresi nella generica espressione "ogni altra tassa" adoperata dal legislatore"

B)RISPOSTA: "...lo scrivente, tenuto conto che l'art. 19 in esame è stato dettato dall'esigenza di rimuovere ostacoli di ordine economico, per le parti interessate, ritiene di poter concordare con l'avviso espresso da codesta Amministrazione circa l'applicabilità del beneficio tributario ai diritti di cancelleria qualificabili come entrate di "natura tributaria". Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che le spese sostenute dalle parti per la riproduzione fotostatica dei documenti non siano classificabili come "tasse" con riferimento al predetto art. 19 della legge n. 74 e, quindi, non rientrano nell'agevolazione ivi prevista"

#### **Min. Finanze aprile 1993: Imposta di bollo. Documenti allegati alla domanda di separazione giudiziale**

A)QUESITO: "Il Comune di S., ... ha chiesto di conoscere se l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio possa essere applicata anche ai certificati di residenza e di stato di famiglia da allegare alle istanze di omologazione giudiziale di separazione personale tra coniugi"

B)RISPOSTA: "...si precisa che la richiamata norma dichiara esenti dal tributo di bollo gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad

ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. Ciò posto, si comunica che gli atti relativi al procedimenti di separazione tra coniugi allo stato della normativa vigente non godono di alcun trattamento di favore. Torna invece applicabile l'esenzione di cui all'art. 4, nota, punto c), della Tariffa approvata con D.M. 20.8.1992, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per quanto riguarda i certificati, copie, estratti di stato civile (e relative dichiarazioni sostitutive) mentre devono essere redatti in bollo i certificati anagrafici”

**Min. Finanze marzo 2000 (circolare): Procedimento di separazione personale dei coniugi - Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 – Illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.**

“La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi ...OMISSIS ...Riepilogando si può, quindi, affermare che a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dal più volte citato art. 19 della legge n. 74 del 1987 in quanto il limite in esso contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fino dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136 della Costituzione). Conseguentemente il disposto dell'art. 8, lettera f) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti dell'autorità giudiziaria aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, non risulta più applicabile in quanto superato dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta ...OMISSIS ...”

**Ag. Entrate aprile 2005: Istanza di interpello - Delibazione di sentenze del Tribunale Ecclesiastico - contributo unificato - imposta di registro – Possibilità di esenzione**

A)QUESITO: “L'istante intende ottenere nello Stato italiano, con procedimento di delibazione, il riconoscimento della sentenza canonica di nullità del proprio matrimonio concordatario. In proposito, chiede di conoscere: 1. se il procedimento di delibazione sia esente dal contributo unificato (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115); 2. se la relativa sentenza sia esente dall'imposta di registro. Evidenzia l'esistenza di prassi diversificate seguite dalle Corti d'Appello e dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nel trattamento fiscale del procedimento di delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario”

B)RISPOSTA:

B.1)EXCURSUS: “Con riferimento al quesito di cui al punto 1, ...come più volte precisato dalla scrivente ...le questioni in materia di contributo unificato rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia Relativamente al quesito sub 2, concernente l'imposta di registro, la scrivente ritiene

condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante, per la quale la sentenza di delibazione è da considerarsi esente dalla predetta imposta ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio"). La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determina, nell'Ordinamento statutale italiano, la 'cessazione degli effetti civili' prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario. Gli effetti generati dal procedimento di delibazione portano a ritenere che la relativa sentenza sia riconducibile tra "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del *matrimonio*" esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. La genericità dell'espressione "cessazione degli effetti civili del matrimonio", di cui l'articolo 19, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d'Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto. Non sarebbe giustificabile, del resto, un differente trattamento fiscale della sentenza di delibazione rispetto a quella pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio, considerata anche la posizione della Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua. La Corte, infatti, ha esteso il regime di favore dell'articolo 19, sopra citato, anche agli atti relativi al procedimento di separazione personale (sentenza della Corte Costituzionale del 10/05/1999, n. 154), alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti (sentenza della Corte Costituzionale del 2-15/04/1992, n. 176) e, infine, ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli (sentenza della Corte Costituzionale del 11/06/2003, n. 202)"

B.2) CONCLUSIONI: "Con riferimento al quesito di cui al punto 1, ...come più volte precisato dalla scrivente ...le questioni in materia di contributo unificato rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia Relativamente al quesito sub 2, concernente l'imposta di registro, la scrivente ritiene condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante, per la quale la sentenza di delibazione è da considerarsi esente dalla predetta imposta ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio") ...Infine, si precisa che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di delibazione in questione, esenti da imposta di registro, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l'imposta di registro è dovuta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002, n. 30)".

#### **Ag. Entrate ottobre 2005: Istanza d'interpello – Agevolazione ex art. 19 Legge n. 74/1987**

Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale ..... in sede di risposta all'interpello di seguito riportato

A)QUESITO: "Il contribuente istante, tramite il proprio procuratore XX, premette di avere contratto matrimonio il 09.11.1985, regolando gli aspetti economici secondo il regime della comunione legale e di avere acquistato in costanza di matrimonio un immobile rientrante quindi in tale regime legale. Successivamente i coniugi procedevano alla separazione consensuale e, in tale provvedimento, non risultava alcuna decisione in ordine al citato immobile, che pertanto restava in comunione pro indiviso. Risultando ora pendente presso il Tribunale di XY la procedura di divorzio, le parti intenderebbero regolare lo scioglimento della comunione mediante la cessione

della quota della madre al figlio minore, che avverrebbe nel corso dell'accordo giudiziale (omologa o sentenza).

L'istante chiede di conoscere se tale cessione rientri o meno nell'agevolazione prevista dall'art.19 della legge n.74/1987, in considerazione anche della circostanza che, a detta del professionista incaricato, da colloqui intercorsi sulla questione con l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di XY, è emerso che non sussiste alcuna uniformità di interpretazione nelle materia di cui trattasi."

B)RISPOSTA: "Con riferimento all'interpello in oggetto, si osserva che l'art.19 della legge n.74/1987 prevede l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: con sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non estende dette agevolazioni anche ai medesimi atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Con Circolare n.49/E del 16.03.2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla problematica di cui sopra e, in particolare, circa l'applicabilità dell'esenzione in parola agli atti portanti attribuzioni patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi formalizzati nel provvedimento di separazione personale o al divorzio e ad esso connessi: sulla base di tali istruzioni la scrivente, in relazione ad analoga problematica, ha sostenuto, con interpretazione che risulta essere stata condivisa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che la norma di cui trattasi è applicabile, oltre che agli atti giudiziari in senso stretto di scioglimento del matrimonio o di separazione personale, anche agli eventuali conseguenti atti portanti attribuzione fra i coniugi dei beni patrimoniali. Nel caso di specie, invece, l'atto per il quale viene invocata l'agevolazione di cui all'art.19 della legge n.74/1987 non sembra trovare causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio e che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata in qualunque momento (cfr. Cassazione - Sez.V - n.2347 del 17.02.2001). Per i motivi sopra indicati si ritiene di non potere accogliere la soluzione interpretativa formulata dall'istante e che pertanto l'atto di cui trattasi non possa fruire del beneficio di cui al più volte citato art.19 della legge n.74/1987, che sembra non poter essere esteso a cessioni poste in essere da soggetti terzi o a favore di soggetti terzi, diversi dai coniugi"

#### **Ag. Entrate dicembre 2007: Istanza di interpello - Articolo 19, legge n. 74/1987**

A)QUESITO: Il sig. Alfa fa presente che in data .... 2003 si è separato dalla moglie.

In data .... 2006 il Tribunale di ....., con sentenza n. .... del .... 2007 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante.

In tale occasione, il Tribunale ha preso atto che i coniugi hanno raggiunto un accordo con il quale, tra l'altro, dispongono anche in merito al trasferimento a favore dei figli dei diritti di nuda proprietà da loro vantati su alcuni immobili.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se l'atto con il quale si dispone il trasferimento delle predette unità immobiliari rientri nell'agevolazione prevista dall'articolo 19, della legge n. 74 del 1987.

B)RISPOSTA:

B.1)EXCURSUS: "L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) dispone che: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai

procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999 n. 154, ha individuato la finalità dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 nell'esigenza di "agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale" nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei provvedimenti di separazione personale dei coniugi. Tenuto conto della predetta "ratio", ne consegue che l'esenzione ai fini tributari riguarda soltanto gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto, e non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale che le parti adottano in tale contesto. Con sentenza del 3 dicembre 2001 n. 15231, la Corte di Cassazione ha precisato che: "Le agevolazioni di cui all'artt. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti - solo occasionalmente generati dalla separazione - di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione".

Ciò che i giudici di legittimità evidenziano è che l'agevolazione in parola opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed agli accordi raggiunti in occasione dei procedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio. Altrimenti, osservano i medesimi giudici della Suprema Corte, "è intuitivo che atti di diversa natura si presterebbero facilmente ad intenti elusivi". In un altro caso la Corte di Cassazione (sentenza del 22 maggio 2002 n. n. 7493), ha precisato che: "Naturalmente l'esenzione non opera quando si tratta di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano solo occasionalmente generati dalla separazione stessa". Atteso ciò, la scrivente con la risoluzione del 19 ottobre 2005 n. 151 ha precisato che l'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 "non spetta ad atti di liberalità - nel caso di specie la cessione della quota della madre relativa ad un immobile in comunione tra i coniugi, nei confronti di un soggetto terzo (il figlio). Ciò in quanto tale circostanza non appare funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio potendo realizzarsi in qualunque altro momento".

B.2) CONCLUSIONI: "Tutto ciò premesso, si ritiene che l'accordo con il quale i coniugi trasferiscono ai figli i beni di loro proprietà e di cui prende atto il Tribunale di .... nella propria sentenza, è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, non trattandosi di un accordo che trova la sua causa essenziale nello scioglimento del rapporto matrimoniale, bensì di un atto dispositivo del proprio patrimonio (v. Cassazione del 17 febbraio 2001, n. 2347). In conclusione, per i motivi sopra esposti, si ritiene che il beneficio invocato non possa essere esteso alla fattispecie rappresentata con l'interpello in esame.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale in data .... 2007, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209".

**Ag. Entrate giugno 2012 (circolare): Risposte a quesiti in materia di imposta di registro - Testo unico dell'imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**

## **"...2. ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

### **2.1 Disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e divorzio**

**D:** Si chiede di conoscere se per gli atti di trasferimento in favore dei figli effettuati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio possa trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987.

Tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa, tra l'altro, per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio...".

Il quesito proposto riguarda, in particolare, il trattamento da riservare all'atto con il quale, nell'ambito di un accordo di separazione consensuale, un genitore, in qualità di proprietario della casa coniugale, dispone il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in favore dei figli.

**R:** L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole. Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

L'esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge –cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11458 del 2005, ha precisato che "la norma speciale contenuta nell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 (...) dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di "tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio" si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)". La richiamata interpretazione giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale.

Pertanto, l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

**Ag. Entrate maggio 2013 (circolare): La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.**

**“...1.15. Tassazione degli atti relativi a procedimento di scioglimento del matrimonio e separazione**

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole. Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. L'esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 è, quindi, applicabile agli accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge –cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11458 del 2005, ha precisato che “la norma speciale contenuta nell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 (...) dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)”. La richiamata interpretazione giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale.

Pertanto, l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Nota: Circolare del 21 giugno 2012, n. 27.”

**Ag. Entrate febbraio 2014 (circolare): Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23**

“...9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio. L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987. L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento. In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ( paragrafo n. 1.15)...”.

**Ag. Entrate luglio 2015: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Accordi di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 132. Esenzione dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74**

A)QUESITO: “L’avvocato TIZIO rappresenta che i coniugi signori CAIO e SEMPRONIA intendono separarsi.

Gli accordi in corso di perfezionamento prevedono anche la cessione da parte della moglie al marito della piena proprietà di un immobile sito nel Comune di ... , e la costituzione di usufrutto da parte del marito in favore della moglie su immobile sito nel Comune di... .

L’istante fa presente che i coniugi vorrebbero addivenire al perfezionamento delle predette operazioni immobiliari utilizzando il nuovo strumento giuridico della ‘convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale’, introdotto dall’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Tanto premesso, l’avvocato interpellante intende conoscere se possa trovare applicazione, anche per il caso di specie, l’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.”

B)RISPOSTA:

B.1)EXCURSUS: “L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Le agevolazioni di cui al citato articolo 19 si riferiscono, dunque, a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Come precisato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole.

Così come precisato con la circolare del 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile, oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge - cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347), anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Con riferimento al quesito proposto, si rileva che con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (rubricato 'Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione di arretrato in materia di processo civile) convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile, prevedendo, da un lato, la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto, ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto "La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo..."

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, poi, "La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio..."

L'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, qualora non ravvisi irregolarità, concede il nulla osta per procedere agli adempimenti di competenza ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, rilascia apposita autorizzazione quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli.

Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede, inoltre, che "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio..."

L'accordo concluso secondo le descritte modalità produce, dunque, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; come evidenziato, infatti, in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi"

B.2) CONCLUSIONI: "Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziari di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Detta interpretazione è coerente con le considerazioni espresse, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (resoconto della seduta del 27 ottobre 2014) che, in sede di esame delle misure introdotte con il citato decreto legge n. 132 del 2014, ha precisato che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 delle Legge 6 marzo 1987, n. 74 "...trova applicazione anche per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento di separazione e divorzio al quale il regime di favore viene applicato".

Rober PANOZZO

(25 settembre 2015)